Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

19262/2011 Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Risarcimento danni per intesa anticoncorrenziale

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 17199/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 19262

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -

Rep. 21.

Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -

Ud. 15/07/2011

Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -

PU

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Contributo integrativo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17199-2009 proposto da:

, considerato domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

giusto mandato in atti;

2011

- ricorrente -

1969

contro

S.P.A. in persona del Dirigente e Procuratore speciale Avv.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

, presso lo studio dell'avvocato

, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato

giusto mandato in atti;

- ***controricorrente*** -

avverso la sentenza n. 2129/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2008 R.G.N. 5250/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso con l'accoglimento del ricorso.

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha respinto la domanda proposta nei confronti della S.p.A. per risarcimento danni da intesa anticoncorrenziale.

L S.p.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il tema principale dedotto dal ricorrente con i motivi primo, terzo, quinto, sesto e settimo riguarda la ripartizione dell'onere probatorio nel caso di azione per il risarcimento dei danni derivanti da intesa anticoncorrenziale, lamentandosi l'erroneità della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda dell'assicurato sulla stregua, essenzialmente, del parere dell'ISVAP secondo cui, mediamente, nell'esercizio del ramo RCA le compagnie di assicurazione registrano forti perdite, e della considerazione secondo cui l'assicurato avrebbe potuto rivolgersi ad altra compagnia di assicurazioni.

Premesso che non può certo rimproverarsi all'assicurato di non avere contrattato con compagnie non facenti parte di un cartello di cui egli non aveva notizia all'epoca della stipula della polizza (il provvedimento sanzionatorio è del 28 luglio 2000 ed in questa sede si discute del premio versato per il periodo dal 30/10/97 al 30/4/98), va osservato che, decidendo analoghe questioni, ancora di recente questa Corte (Cass. 7 febbraio 2011, nn. 5941 e 5942) ha innanzitutto ribadito che, «nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/09)».

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Ciò posto ha tuttavia osservato che la Compagnia di assicurazioni non può limitarsi «a produrre un elemento meramente indiziario - rappresentato dal parere dell'ISVAP, reso su richiesta dell'AGCOM, nel quale si enuncia il dato statistico che, mediamente, nell'esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perdite –» ben potendo essa fornire la prova relativa alla esistenza in concreto di tali perdite, mediante la produzione dei propri bilanci.

Il ricorso coglie dunque nel segno ove lamenta che la decisione della Corte d'appello di Napoli presenta un vizio di motivazione, fondandosi essenzialmente su quel parere, ed addossa erroneamente all'assicurato l'onere di provare che l'intesa anticoncorrenziale si sia tradotta in un illecito aumento dei premi, essendo viceversa onere della Compagnia provare – eventualmente producendo i propri bilanci - che ciò non è avvenuto.

Sussiste, in altre parole, un principio di diritto per cui l'avere l'impresa assicuratrice partecipato all'intesa e l'essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l'aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all'intesa e tale presunzione può essere superata dall'assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto.

2.- Restano assorbiti i motivi secondo e quarto, relativi a profili istruttori della decisione.

3.- Il ricorso va dunque accolto, nei sensi che precedono. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P Q M

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 luglio 2011.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 SET. 2011

Guida al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com